



**Ris. mun. n° 2564 del 18.02.2019**  
**In esame alle Commissioni della Gestione e delle Petizioni**  
19.02.2019

## **Messaggio municipale N° 06/2019**

**Adeguamento del Regolamento Comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici.**

Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,  
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,

### **Premessa**

Con questo messaggio municipale vi sottoponiamo, per l'approvazione di vostra competenza, l'adeguamento alla più recente giurisprudenza federale del Regolamento concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici.

Nella maggior parte dei Comuni ticinesi l'applicazione delle tasse avveniva, fino a qualche tempo fa, sulla base di un'ordinanza municipale o di una semplice risoluzione del Municipio e non necessariamente in modo uniforme.

Nel nostro Comune la materia è stata formalmente definita con il Regolamento qui in oggetto approvato dal Consiglio comunale il 28 aprile 2014. Su quella base il Municipio ha elaborato un'ordinanza di applicazione, precisamente il 19 agosto 2014.

Con il Regolamento e l'Ordinanza si sono codificati i principi di partecipazione delle famiglie alle spese di refezione della scuola dell'infanzia, quella alle spese per la scuola fuori sede, il trasporto scolastico ed il servizio dentario scolastico.

Una sentenza del Tribunale federale del 07.12.2017 ha considerato che alcune disposizioni della legge turgoviese inerenti alla scuola dell'obbligo non erano compatibili con il diritto costituzionale all'insegnamento di base sufficiente e gratuito di cui all'art. 19 della Costituzione Federale.

Con questa decisione l'Alta Corte ha chiarito che il diritto alla gratuità dell'insegnamento esclude il prelievo di contributi finanziari nelle scuole dell'obbligo. Essa ha precisato che la scuola deve mettere gratuitamente a disposizione i mezzi per il conseguimento delle finalità dell'insegnamento obbligatorio; ne fanno parte i costi relativi alla refezione alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare e le uscite fuori sede. Sarebbero ammissibili solo le partecipazioni finanziarie delle famiglie fondate sui costi da esse economizzati in ragione dell'assenza dei figli dal domicilio o per prestazioni estranee all'attività scolastica obbligatoria.

A livello ticinese il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport si è attivato per approfondire la portata di questa sentenza e ha proposto al Consiglio di Stato, che le ha accettate, alcune modifiche di regolamento che implementano questa giurisprudenza.

Al momento della prima stesura del Regolamento (2014) non era ancora stata istituita la Direzione didattica dell'Istituto scolastico SI-SE. Si approfitta di questo adeguamento per inserire nel Regolamento la responsabilità della Direzione in alcune specifiche decisioni organizzative.

Una volta approvato questo adeguamento, il Municipio elaborerà una nuova Ordinanza di applicazione.

### **Cambiamenti per i Comuni**

Allo scopo sopracitato le modifiche dei vari regolamenti comunali dovranno prevedere:

Tasse di refezione: la partecipazione al costo dei pasti alla scuola dell'infanzia con refezione non potrà superare fr. 5.00 a pasto pari ad un massimo di fr. 730.00/anno.

Per quanto ci riguarda non dobbiamo effettuare modifiche in quanto il regolamento attuale prevede una partecipazione massima di fr. 60.00/mese che è al di sotto del massimo consentito (indicativamente fr. 80.00/mese).

Scuola fuori sede: la partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per la scuola elementare fuori sede non potrà superare fr. 13.00/giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede potrà essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a fr. 10.00/giorno. Il limite giornaliero qui sopra menzionato dipende da quanto indicato dal Tribunale federale, mentre l'indicazione inerente il possibile supplemento giornaliero per le prestazioni opzionali si riferisce ai casi in cui, a fronte di diverse scelte, una di esse implica costi superiori di una certa rilevanza. Può essere il caso, ad esempio per le settimane sportive nel corso delle quali gli allievi possono scegliere diversi sport, di cui uno, come ad esempio lo sci alpino, implica costi di una certa rilevanza per le risalite.

Per quanti ci riguarda dobbiamo procedere con una modifica di regolamento riguardante il limite massimo di partecipazione, specificando il concetto di prestazioni opzionali.

Trasporto scolastico: la partecipazione finanziaria per il trasporto scolastico potrà essere richiesta solo alle famiglie degli allievi che usufruiscono del trasporto di linea, poiché l'abbonamento Arcobaleno che essi ricevono può essere usato anche al di fuori dei periodi scolastici. In ogni caso essa non potrà superare il 40% del costo complessivo dell'abbonamento Arcobaleno a carico del Comune. Per gli altri trasporti scolastici una partecipazione finanziaria non potrà più entrare in linea di conto.

Al momento non si prelevano tasse di partecipazione ai costi, però è necessario modificare il regolamento introducendo il recupero massimo del 40% del costo dell'abbonamento Arcobaleno.

Il Municipio e gli uffici amministrativi rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:

- è modificato il regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici come allegato;
- le modifiche entreranno in vigore con l'anno scolastico 2019/2020, riservata la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

IL MUNICIPIO


Allegato: proposta di adeguamento regolamento

**Versione approvata dal Municipio il 18.02.2019**

**Versione approvata dal Consiglio Comunale il xx.xx.2019**

**Versione approvata dalla SEL (xx-RE-xxxxx) il xx.xx.2019**

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO



## **REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AGLI ONERI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI**

Anno 2014

# **Indice degli articoli del Regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici**

Art. 1	Scopo e basi legali
Art. 2	Mensa per refezione alla scuola dell'infanzia: a) Nome e circoscrizione
Art. 3	b) Partecipazione ai costi
Art. 4	Scuola fuori sede: a) Organizzazione
Art. 5	b) Partecipazione ai costi
Art. 6	Trasporto scolastico: a) Organizzazione
Art. 7	b) Partecipazione ai costi
Art. 8	Servizio dentario scolastico: a) Organizzazione
Art. 9	b) Partecipazione ai costi
Art. 10	Debitori della partecipazione
Art. 11	Aiuto per le famiglie con più figli e/o in difficoltà finanziaria
Art. 12	Esecutività
Art. 13	Rimedi giuridici
Art. 14	Entrata in vigore

# Regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici

## **Art. 1** **Scopo e basi legali**

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di partecipazione delle famiglie agli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi comunali in ambito scolastico, quali:

- a) la refezione degli allievi alla scuola dell'infanzia;
- b) la scuola fuori sede;
- c) il trasporto scolastico;
- d) il servizio dentario scolastico.

A questo proposito si richiamano

- l'art. 7 Legge della scuola;
- gli art. da 33 a 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
- gli art. 47 e 47a della Legge Sanitaria;
- gli art. 7 e 15 del Regolamento per il servizio dentario e scolastico;
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;
- l'art. 111 del Regolamento comunale.

## **Art. 2** **Mensa per refezione alla scuola dell'infanzia:** **a) Ammissione**

L'ammissione alla mensa della Scuola dell'infanzia avviene d'ufficio ed è riservata agli allievi della scuola dell'infanzia, salvo casi eccezionali valutati a giudizio della **Direzione dell'Istituto scolastico SI-SE**.<sup>1</sup>

## **Art. 3** **b) Partecipazione ai costi**

<sup>1</sup>Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione ai costi per la refezione scolastica, da un minimo di fr. 40.00 ad un massimo di fr. 60.00 al mese.

<sup>2</sup>La tassa di refezione deve essere versata anticipatamente a scadenza bimestrale tramite l'apposita fattura allestita dalla Cancelleria comunale.

<sup>3</sup>Le/i docenti presentano mensilmente alla Cancelleria comunale l'elenco dei partecipanti con indicati il numero dei pasti consumati, allo scopo di determinare l'effettiva tassa in base alla frequenza.

Di principio non si ha diritto ad un rimborso della tassa per assenze inferiori a 5 giorni consecutivi.

Se l'assenza dalla refezione è superiore ai 5 giorni consecutivi nello stesso mese viene effettuato un conteggio pro rata sul numero delle partecipazioni.

L'eventuale rimborso viene applicato al periodo successivo.

---

<sup>1</sup> Art. x cpv.x modificato con risoluzione xx.xx.2019 del Consiglio Comunale, ratificata dalla Sezione enti locali il xx.xx.2019

**Art. 4**  
**Scuola fuori sede:**  
**a) Organizzazione**

~~Il Municipio, tramite~~ La Direzione e i docenti dell'Istituto scolastico SI-SE con la collaborazione della Cancelleria comunale possono organizzare periodi di scuola fuori sede.<sup>2</sup>

**Art. 5**  
**b) Partecipazione ai costi**

<sup>1</sup>Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione ai costi per la scuola fuori sede, da un minimo di ~~fr. 60.00~~ **50.00** ad un massimo di ~~fr. 120.00~~ **65.00 una tantum** per ogni allievo partecipante. **Per prestazioni opzionali inserite nel contesto di scuola fuori sede potrà essere chiesta una partecipazione supplementare da un minimo di fr. 10.00 ad un massimo di fr. 50.00 una tantum per ogni allievo partecipante.**<sup>3</sup>

<sup>2</sup>La tassa per la scuola fuori sede è incassata anticipatamente dal docente titolare della classe, che al termine del corso presenterà i giustificativi per le entrate e le uscite alla Cancelleria comunale.

**Art. 6**  
**Trasporto scolastico:**  
**a) Organizzazione**

<sup>1</sup>Di principio la scuola è raggiungibile a piedi, in bicicletta o con il monopattino. Questo obiettivo è favorito dall'ubicazione centrale del centro scolastico rispetto alle frazioni più abitate del Comune e dalla realizzazione di percorsi pedonali sicuri. Il Piano di Mobilità Scolastica indica le misure da attuare per ulteriormente incentivare la mobilità lenta sul percorso casa/scuola.

<sup>2</sup>Il Municipio, tramite **la Direzione** e i docenti dell'Istituto scolastico SI-SE e la Cancelleria comunale, può organizzare il trasporto degli allievi sul percorso casa/scuola/casa. Il servizio è limitato a determinate zone particolarmente sfavorite dalla distanza dal centro scolastico.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Questo servizio può essere attuato fornendo agli allievi gli abbonamenti per le corse di linea dei mezzi pubblici oppure può essere organizzato in proprio o in collaborazione con terzi.

<sup>4</sup>Per usufruire del trasporto scolastico è obbligatorio iscriversi prima dell'inizio dell'anno scolastico tramite il formulario distribuito con le comunicazioni di inizio anno dall'Istituto scolastico SI-SE.

---

<sup>2</sup> Art. x cpv.x modificato con risoluzione xx.xx.2019 del Consiglio Comunale, ratificata dalla Sezione enti locali il xx.xx.2019

<sup>3</sup> Art. x cpv.x modificato con risoluzione xx.xx.2019 del Consiglio Comunale, ratificata dalla Sezione enti locali il xx.xx.2019

<sup>4</sup> Art. x cpv.x modificato con risoluzione xx.xx.2019 del Consiglio Comunale, ratificata dalla Sezione enti locali il xx.xx.2019

## **Art. 7**

### **b) Partecipazione ai costi**

~~<sup>1</sup>Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione delle famiglie ai costi assunti dal Comune per l'abbonamento Arcobaleno fornito agli allievi fino ad un massimo del 40 % della spesa complessiva. per il trasporto scolastico, da un minimo di fr. 0.00 ad un massimo di fr. 150.00 all'anno per allievo che si iscrive per l'uso del trasporto scolastico. Le famiglie degli allievi il cui reddito imponibile è inferiore ai fr. 40'000.00 annui sono esonerate dal pagamento della partecipazione ai costi di trasporto scolastico. L'ammontare della partecipazione è identico per ogni allievo indipendentemente dalla zona di provenienza e dal numero delle corse giornaliere utilizzate.~~

<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Il mancato uso del servizio da parte di un allievo iscritto non dà diritto alla restituzione della partecipazione. Gli allievi non iscritti non possono usufruire del trasporto scolastico.

## **Art. 8**

### **Servizio dentario scolastico:**

#### **a) Organizzazione**

Il servizio dentario scolastico è organizzato tramite

- a) un incarico ad un operatore di prevenzione dentaria che opererà nelle classi dell'Istituto scolastico SI-SE con lo scopo di intensificare la profilassi dentaria nella popolazione scolastica;
- b) la partecipazione al servizio dentario scolastico organizzato dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).

## **Art. 9**

### **b) Partecipazione ai costi**

<sup>1</sup>Il costo del servizio di cui al punto 8 a) è interamente a carico del Comune.

<sup>2</sup> La partecipazione delle famiglie per il servizio di cui al punto 8 b) è regolata secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento cantonale sul servizio dentario scolastico. Le direttive diramate dal DSS in questo campo sono riprese dal Municipio nell'Ordinanza.

## **Art. 10**

### **Debitori della partecipazione**

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

---

<sup>5 5</sup> Art. x cpv.x modificato con risoluzione xx.xx.2019 del Consiglio Comunale, ratificata dalla Sezione enti locali il xx.xx.2019



**Art. 11**  
**Aiuto per le famiglie  
con più figli e/o in  
difficoltà finanziaria**

<sup>1</sup>Il Municipio può aiutare con un contributo parziale o totale le famiglie in difficoltà nel pagamento delle partecipazioni attingendo alle prestazioni concesse dal Regolamento sul fondo sociale comunale. In particolare l'aiuto è indirizzato a chi beneficia di una rendita AVS/AI/ e PC o riceve i contributi assistenziali oppure alle famiglie con più figli che si dovessero trovare in difficoltà.

<sup>2</sup>La richiesta di finanziamento deve avvenire secondo quanto disposto dal Regolamento sul fondo sociale comunale.

**Art. 12**  
**Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF

**Art. 13**  
**Rimedi giuridici**

Contro le decisioni del Municipio in applicazione al presente Regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2014/2015 riservata la ratifica da parte del Dipartimento delle istituzioni.

Adottato dal Consiglio Comunale di Castel San Pietro il 28 aprile 2014.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 65-RE-12775 del 28 luglio 2014.